



CAMERA PENALE DI COSENZA
"AVVOCATO FAUSTO GALLO"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

"Osservatorio Giurisprudenza di merito distrettuale"

Lo scopo del presente studio è approfondire la tematica relativa alla possibile e, per esperienza pratica, oramai sempre più probabile, contestazione del reato di cui all'art. 75 D.lgs n. 159/11 in relazione alla commissione di ipotesi di reato autonomamente perseguibili.

A tal fine è, dunque, stato necessario fare ampio uso di fonti dottrinali, pronunce di merito, pronunce della Suprema Corte di Cassazione, sino a giungere alla recentissima sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo, la quale ha sostanzialmente riconosciuto l'incompatibilità dell'istituto della misure di prevenzione con la libertà di circolazione, sancita dall'art. 2 Prot. 4 CEDU: le immediate conseguenze di siffatta pronuncia non si sono fatte attendere per come dimostrato dalla quasi contestuale rimessione della querelle alle Sezioni Unite da parte del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione nonché dall'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli - 14 marzo 2017 - che ha sollevato specifica questione di legittimità costituzionale.

Il lavoro intende fornire un quadro teorico generale offrendo quegli spunti pratici da far valere nelle competenti sedi, ponendo particolare attenzione alla prescrizione del "vivere onestamente e rispettare la legge" - nozione già "aggredita" nel corso di plurimi processi svoltisi presso il Tribunale di Cosenza ancor prima degli accadimenti sopra citati - imposta ai soggetti destinatari di una misura di prevenzione personale.

Tematica principale è quella del concorso apparente (ex art. 15 c.p.) in relazione all'art. 75 D.lgs n. 159/11 laddove siffatta contestazione venga mossa con specifico riferimento alla violazione dei precetti del "vivere

onestamente e rispettare le leggi" integrata dalla commissione di autonoma ipotesi di reato: si pensi ad una resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. contestata come capo 1) della rubrica imputativa e ad una violazione della prescrizioni del vivere onestamente ex art. 75 D. lgs n. 159/11 per aver posto in essere la suindicata condotta di resistenza a pubblico ufficiale come capo 2) della medesima rubrica.

Sussiste, ad oggi, e se ne darò atto per tabulas, contrasto nella stessa Giurisprudenza di merito con particolare riferimento al Tribunale di Cosenza in merito alla possibilità di applicare una duplice e distinta – ovviamente con la mitigazione fornita dall'art. 81 c.p. – sanzione penale.

Sussiste, altresì, contrasto sia in merito a cosa debba intendersi per violazione del dovere di rispettare le leggi sia sulla necessità o meno che vi debba essere un *quid pluris* da dover rinvenire nella condotta dell'indagato/imputato rispetto ai doveri riferibili alla generalità dei consociati al fine di giungere ad una pronuncia di condanna ex art. 75 D.Lgs. n. 159/11 anche in mancanza di autonoma ipotesi di reato – si pensi ad una contestazione in cui la prescrizione del rispettare le leggi sarebbe stata violata dal possesso per uso personale di sostanza stupefacente – di per sé non perseguibile penalmente ma solo in via amministrativa.

Il principio del *ne bis in idem*, oggetto del presente lavoro, ritenuto, da dottrina e giurisprudenza prevalente, sotteso al criterio di specialità di cui all'art. 15 c.p., stabilisce che "nessuno può essere punito più volte per la medesima violazione di legge" ed ancora "non si può punire per un medesimo fatto due o più distinti titoli di reato, uno dei quali esaurisca integralmente l'altro".

Ed infatti, il principio indicato non è riconducibile unicamente al divieto di processare una persona per un fatto più volte, ma anche a quello di attribuire allo stesso soggetto, in relazione ad un unico fatto, la violazione di più norme penali quando già una di esse, è sufficiente per esprimere il disvalore del fatto illecito e per irrogare una pena ad esso proporzionata. Tale conclusione appare per il vero rinvigorita dal recente approdo della Consulta che con sentenza n. 200/2016 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui, oltre al medesimo fatto processuale inteso come medesima fattispecie di reato contestata dalla Procura, non comprende il medesimo

fatto storico valutato nella sua concretezza. Fatto storico che, rapportato alla condotta presa in considerazione all'art. 73 in termini specifici e genericamente ricompresa anche nel "vivere onestamente e rispettare la legge" di cui all'art. 75, appare effettivamente e concretamente identico.

All'incompletezza della disposizione, nonostante l'art. 15 non precisi i concetti di legge generale e di legge speciale, ha sopperito la dottrina secondo la quale, il rapporto di specialità fra due norme sussiste quando gli elementi costitutivi di una norma sono tutti presenti in un'altra norma, che in più ne contiene degli altri, tale da renderla speciale rispetto alla prima (Cfr. Marinucci, Dolcini, PG, 425; Mantovani, PG, 474): specialità per specificazione e specialità per aggiunta cui l'apporto degli studiosi del diritto ha riconosciuto piena validità ai fini dell'applicazione dell'art. 15 c.p..

La norma generale e quella speciale, inoltre, ai sensi dell'art. 15, devono regolare la stessa materia. Al riguardo, si può sintetizzare che, affinché si verifichi un'ipotesi di concorso apparente, la norma generale e quella speciale devono avere in comune almeno uno dei beni oggetto di tutela, a nulla rilevando che ciascuna norma tuteli, poi, altri beni. Pertanto, devono essere presi in considerazione tutti i beni tutelati da una norma, essendo sufficiente che almeno uno di essi sia identico, anche se non è quello che la norma è specificamente rivolta a tutelare (Cfr. Vinciguerra, PG, 525).

Tralascieremo in questo lavoro l'esame completo dell'art. 73 D.lgs n. 159/11 - il cui tenore letterale servirà ai fini di un necessario distinguo - che punisce il soggetto che, sottoposto, con provvedimento definitivo - ed anche su questo specifico aspetto, e cioè su cosa debba intendersi per "definitivo", vi è contrasto tra diverse pronunce emesse dai Giudici Monocratici presso il Tribunale di Cosenza - a una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, statuendo la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni, per concentrarci sull'ipotesi di reato principale: l'art. 75 D.lgs n. 159/11 punisce chi contravviene agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, distinguendo la sanzione a seconda se, oltre alle prescrizioni generali, sia stato applicato o meno l'obbligo o il divieto di soggiorno.

Gli obblighi sottesi alla misura di prevenzione di cui all'art. 75 cit. sono costituiti dal vivere onestamente e rispettare le leggi, non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, non

associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, non detenere e non portare armi, non partecipare a pubbliche riunioni, non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Analizzando i suesposti principi alla luce del criterio di specialità siccome unanimemente interpretato dalla giurisprudenza e ampiamente condiviso dagli studiosi del diritto, in conformità ai dettami costituzionali propri della materia penale, emerge come la prescrizione che desta più perplessità è sicuramente quella che concerne l'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi.

Per il vero la nozione poc'anzi citata, pur essendo compresa tra le prescrizioni imposte al sorvegliato speciale, costituisce chiaramente un obbligo di carattere generale, (riguardante tutta la collettività, e non specificamente al soggetto sottoposto a misura) ascrivibile a un comportamento richiesto alla collettività nel suo complesso e non anche, e specificatamente, rivolto al soggetto sottoposto alla misura de qua.

Dunque, proprio per la sua portata generale, l'obbligo indicato appare di per sé censurabile nella parte in cui non potrebbe individuare una prescrizione a contenuto precettivo, tipico e specifico del soggetto sottoposto a misura (prevenuto), onde non sarebbe possibile riconoscere con precisione la condotta idonea a integrare il reato di violazione della sorveglianza speciale, dato il carattere vago ed indeterminato degli elementi utilizzati per la tipizzazione della fattispecie. Ponendosi, in tal modo, in conflitto con i principi costituzionali volti a garantire tassatività, determinatezza e precisione al dettato penale avuto riguardo alla formulazione legislativa dei reati e delle pene siccome evincibile dalla mera lettura dell'art. 25, comma 2 Cost.

Invero, è stata già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (oggi sostituito dall'art. 75 D.lgs n. 159/11) in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. - per violazione del principio di tassatività. Quest'ultimo infatti, imporrebbe la tipizzazione e la determinatezza della fattispecie di reato, affinché la condotta sanzionata penalmente possa essere sempre individuata o comunque descritta in modo

chiaro e preciso per non lasciare discrezionalità nell'individuazione della condotta punibile al Giudice.

La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 282/2010 del 23 luglio 2010, riteneva non fondata la questione, affermando che per verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale non bisogna valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce.

In questo quadro, la prescrizione di «vivere onestamente», secondo la Corte se valutata in modo isolato, potrebbe apparire di per sé generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato. Tuttavia, se tale locuzione viene intesa come elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, essa assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta a un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si concreta e si individualizza. A fronte della conclusione cui perviene la Consulta occorre tuttavia precisare che la medesima non convince affatto atteso che, in ultima analisi, pare colmare con un notevole ed evidente sforzo interpretativo un palese difetto di prevedibilità, ancorato al deficit di tassatività della prescrizione di vivere onestamente e rispettare la legge.

Per come brillantemente espresso dalla Corte di Appello di Bari, con sentenza del 23/06/2010, attraverso tale meccanismo, diventa possibile sanzionare penalmente un campo indeterminato ed indeterminabile di condotte che astrattamente potrebbero collidere con il principio del "vivere onestamente" imposto dalla disposizione normativa in argomento. Solo per fare alcuni esempi basti qui citare la detenzione di droga per uso personale, il fumo in luogo pubblico, l'omessa assicurazione per la r.c.a. dell'autovettura di proprietà, il mancato pagamento del biglietto di un mezzo pubblico. Nulla del resto vieterebbe poi, da un punto di vista logico, di estendere tale incriminazione anche a condotte costituenti illecito solo civile, come ad es. la

violazione delle distanze tra costruzioni, l'indebita apertura di luci e vedute, l'inadempimento dei doveri ex artt. 143 e 147 c.c. verso il coniuge o i figli.

È chiaro che un simile modus operandi possa, nella sua vessatorietà, risultare tutt'altro che rieducativo nei confronti del sorvegliato speciale. D'altro canto una nota sentenza *El Dridi c° Italia* della Corte di Giustizia UE 28.4.2011 in tema di rimpatri, statuisce che il principio di proporzione tra fatto e sanzione costituisce un cardine del diritto penale europeo e deve guidare l'interprete. E non può certo ritenersi rispettato tale principio quando, in mancanza di norma incriminatrice specifica e, a fronte del generale precetto di rispettare le leggi, il sorvegliato speciale finisca per essere sanzionato esclusivamente a causa delle sue qualità personali e per giunta in misura tutt'altro che modesta e proporzionata, stanti le previsioni edittali del 1° e soprattutto del 2° comma dell'art. 9 l. 1423/56, siccome confluite nel c.d. Codice Antimafia. Nel caso di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, infatti, poiché la commissione di un reato non può che accompagnarsi alla violazione della prescrizione di *vivere onestamente e di rispettare la legge*, l'inevitabilità del raddoppio dell'addebito è chiaramente indice del carattere apparente del concorso delle norme in discorso.

La Corte di Appello di Bari ritiene, che le prescrizioni la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 9 l. 1423/56 siano soltanto quelle relative a doveri tipici del sorvegliato speciale (come la ricerca di un lavoro, l'indicazione della dimora e il divieto di allontanarsi senza motivo, la non frequentazione di pregiudicati o di bettole o di case di prostituzione, ecc.) e non quelle relative a doveri riferibili alla generalità dei consociati (come il rispettare le leggi). A medesime conclusioni per il vero potrebbe arriversi avuto riguardo al reato di cui all'art. 75 del Codice Antimafia, ricognitivo della materia, nel quale è confluito l'art. 9 cit.

L'art. 73 D.lgs n. 159/11, invece, punisce gravemente (arresto da 6 mesi a 3 anni), per come già detto sopra, la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, si metta alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o con patente negata, sospesa o revocata. Il confronto tra le fattispecie astratte evidenzia chiaramente il rapporto di specialità atteso che risulta impossibile tenere la condotta indicata nell'art. 73 senza violare l'obbligo di rispettare la legge. Se, infatti, il

concorso tra le due norme non fosse apparente, e quindi l'art. 75 D.lgs. 159/11 fosse applicabile, il Legislatore non avrebbe avuto motivo di introdurre l'art. 73 D.lgs. 159/11 che per giunta punisce, ad esempio, la condotta del sorvegliato con obbligo di soggiorno in forma contravvenzionale anzicchè delittuosa ed in misura nettamente inferiore alla previsione dell'art. 75 cpv. D.lgs. 159/11.

La violazione della prescrizione di *vivere onestamente e di rispettare la legge*, dovrebbe configurarsi solo quando concerne gli obblighi direttamente imposti dalla stessa misura di prevenzione. Il reato contestabile al sorvegliato speciale che violi il precetto di *vivere onestamente e di rispettare la legge* dovrebbe sussistere, dunque, solo quando ricorra una violazione degli obblighi specificamente gravanti sul sorvegliato medesimo, e non per la violazione da parte sua di obblighi derivanti da norme precettive che riguardino la generalità dei consociati. Argomentare diversamente, infatti, implicherebbe la lesione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e finalizzazione rieducativa della pena, costruendo illegittimamente una fattispecie fondata solo sulle qualità personali dell'autore. Delitto, o più in generale reato, d'autore non ammesso con riferimento a un diritto penale tipico di un ordinamento democratico come il nostro siccome peraltro riconosciuto da recenti approdi costituzionali (cfr. a titolo esemplificativo Corte Cost. 249/2010 mediante la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima l'aggravante della clandestinità in quanto qualificata nei termini di delitto d'autore).

Ferme restando le critiche finora mosse con riferimento alla contestazione di due diversi reati che, facendo applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p., pare opportuno riqualificare in termini di specialità per specificazione onde per cui l'imputato dovrebbe rispondere del reato specializzante di cui all'art. 73 D. Lgs. cit. e non anche del reato di cui al successivo art. 75 medesimo D. Lgs., occorre da ultimo soffermare l'attenzione su una recentissima pronuncia della Corte Edu che nel caso De Tommaso c° Italia che, a dispetto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 282/2010, pare aver assestato un duro colpo alle misure di prevenzione nel loro complesso. Ed infatti, per come si capirà, la pronuncia della Grande Camera, pur affrontando una problematica diversa – e cioè la possibilità di applicare in

concreto una misura di prevenzione la cui fondatezza dovrà ricavarsi, di contro, da valutazioni astratte ed assolutamente generiche - mina in radice la genericità del Honeste Vivere.

La Corte Europea ha analizzato le misure di prevenzione personali fondate sulle fattispecie di pericolosità 'generica' di cui alla legge n. 1423/1956, oggi trasfuse nell'art. 1 della legge n. 159/2011 (il c.d. codice antimafia), dichiarando tale disciplina incompatibile - in particolare - con la libertà di circolazione, riconosciuta dall'art. 2 Prot. 4 Cedu. I Giudici di Strasburgo concludono nel senso dell'insufficiente prevedibilità delle conseguenze della propria condotta per il soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale e dunque nel senso dell'inadeguatezza agli standard convenzionali della legislazione italiana in materia.

Né la legge né la giurisprudenza della Corte costituzionale - osserva la Corte nel passaggio decisivo della motivazione - "hanno chiaramente identificato gli *"elementi fattuali" né le specifiche tipologie di condotta che devono essere prese in considerazione per valutare la pericolosità sociale dall'individuo*", che costituisce il presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione in parola; "la Corte, pertanto, ritiene che *la legge in questione non contenga previsioni sufficientemente dettagliate su che tipo di condotta sia da considerare espressiva di pericolosità sociale*".

Si segnala, in particolare, la posizione assunta dal giudice Pinto de Albuquerque che muove una durissima critica al nostro sistema delle misure di prevenzione personali, così come disciplinate dalla legge del 1956 (trasfuse con pochissime modifiche nel codice antimafia oggi vigente), e alla loro stessa qualificazione come misure 'preventive'. Secondo il Giudice Pinto le misure di prevenzione personali possiedono un evidente potenziale criminogeno, in relazione al loro effetto desocializzante per la persona che ne è colpita, e in relazione all'effetto di criminalizzazione indiretta che deriva dalla previsione quale reato dell'inosservanza di ognuna delle prescrizioni inerenti alla misura: meccanismo, quest'ultimo che - come già Bricola osservava nel 1974 - finisce per fornire una base legale all'azione penale esercitata nei confronti di chi inizialmente non poteva essere perseguito per mancanza di prove utilizzabili in giudizio.

Dalla loro applicazione deriva, ancora, un effetto discriminatorio, determinato

dall'aggravamento di pena legislativamente previsto per numerosi reati allorché il fatto sia commesso da chi sia sottoposto ad una misura di prevenzione. Ancora, le misure di prevenzione personali consentono una violazione surrettizia del *ne bis in idem*, applicandosi pacificamente anche a chi abbia già scontato o stia scontando la pena per gli stessi fatti che il giudice della prevenzione valorizzerà poi come sintomatici della sua persistente pericolosità sociale. Tali misure costituiscono, infine, un surrogato delle misure cautelari durante le indagini, cui le autorità inquirenti possono ricorrere ogniqualvolta siano scaduti i termini o comunque per qualsiasi ragione queste ultime non siano applicabili.

In conclusione, per il Giudice Pinto, il giudizio di prevenzione squalifica socialmente una persona, senza prima poter squalificare un fatto. Le misure in parola finiscono per colpire una persona, senza che sia richiesta la prova di sue specifiche condotte criminose compiute nel passato, sulla base della sua mera appartenenza a una "tipologia d'autore"- ciò che rende le stesse garanzie giurisdizionali che ne assistono il procedimento applicativo null'altro che un'illusione.

Pur rappresentando note critiche parzialmente non condivise dalla Grande Camera, tuttavia occorre precisare che la posizione attualmente assunta dalle misure di prevenzione nel loro complesso, con particolare riferimento a quelle formule indeterminate utilizzate dal legislatore, pare alquanto critica avuto riguardo ai principi costituzionali e soprattutto ai principi convenzionali, pacificamente considerati ormai in termini di parametri costituzionali interposti. In tale situazione, dunque, l'unica soluzione plausibile ed a disposizione del giudice di merito per non continuare a produrre provvedimenti che sarebbero fatalmente censurati poi dai Giudici di Strasburgo, con conseguente esposizione alle relative responsabilità internazionali, pare essere quella di sollecitare l'intervento della Corte Costituzionale.

Ai fini di interesse sarebbe opportuno sottoporre una duplice questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 lett. a) e b) e 8 co. 3 ss. del codice antimafia, per contrasto con l'art. 117 co. 1 Cost. in riferimento all'art. 2 Prot. 4 Cedu, quest'ultimo siccome interpretato dalla Corte Edu nella sentenza De Tommaso c° Italia.

Spetterà poi alla Corte Costituzionale valutare se accogliere la questione, uniformandosi ai principi espressi dalla Corte di Strasburgo, ovvero se tentare la strada, assai impervia, di un confronto con siffatta giurisprudenza, insistendo sulle buone ragioni dell'ordinamento italiano in materia di prevenzione personale, anche rispetto alle fattispecie di pericolosità 'generica'.

Di tutti queste inadeguatezze si dovrà assolutamente discutere in sede giurisprudenziale e in sede legislativa, nella speranza che il legislatore non intenda lasciare ancora una volta il compito ai soli giudici ordinari, di merito e di legittimità, affinché pongano rimedio alle inadeguatezze della disciplina legislativa ora evidenziatesi in sede internazionale. Carenze che la dottrina da tempo denunciava, e rispetto alle quali forse la stessa Corte Costituzionale avrebbe potuto intervenire con maggiore decisione di quanto non abbia fatto nel recente passato.

Questo l'attuale quadro normativo alla luce del quale esplorare i più recenti arresti giurisprudenziali presso il Tribunale di Cosenza forieri di spunti e future eccezioni.

Appare ovvio come i suindicati rilievi di incostituzionalità dovrebbero trovare spazio davanti i vari Tribunali competenti per l'applicazione delle misure di prevenzione - e nei successivi gradi - in una fase antecedente alla stessa definizione della procedura, questioni che non potranno non essere sollevate!

Sul punto soccorre, altresì, la recentissima remissione della querelle da parte del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione alla stesse Sezioni Unite la cui soluzione, sollecitata dalla "Grande Camera", condurrà ad una precisa scelta di campo con il rischio, o forse, l'augurio di un collasso sistemico del D. L.vo n. 159/11.

L'istanza che si sollecita, in ragione della previsione dell'art. 117 Cost. imporrebbe ai Giudici interessati della questione, un vaglio preliminare superato il quale, nonostante l'indeterminatezza dichiarata dalla "Grande Camera", si aprirebbero le porte ad una infinità di ricorsi aventi ad oggetto una richiesta risarcitoria fondata - teoricamente - sul sol fatto di aver basato l'applicazione della misura su controlli con pregiudicati, su pendenze giudiziarie - che nulla provano in ragione dell'art. 111 Cost. e della

presunzione d'innocenza - e su presunte condotte sintomatiche di una pericolosità mai acclarata in concreto ed il cui apprezzamento è da legarsi solo alla mutevole discrezionalità dei Giudici chiamati a decidere sulla richiesta stessa.

Non si dimentichi, sul punto, come la censura all'Italia arrivi direttamente dalla "Grande Camera" con la conseguenza che qualsiasi ricorso vedrà il sistematico adeguamento al pronunciato della "Grande Camera".

Tale particolare, la questione già sollevata dal Primo Presidente della Suprema Corte, l'evidente violazione dei principi costituzionali, le frizioni che emergono dalle contraddizioni sistemiche avevano già condotto ad un contrasto giurisprudenziale tra gli stessi Giudici di merito: si allegano le sentenze n. 1556/16 Reg. Sent., n. 1621/16 Reg. Sent. e n. 2015/16 Reg. Sent. emesse presso il Tribunale di Cosenza.

Le prime due, come facile verificare dalla mera lettura delle stesse - emesse dai Giudici Monocratici presso il Tribunale di Cosenza Dott. Alfredo Cosenza e Dott.ssa Manuela Gallo - sposano il principio del ne bis in idem sostanziale - anticipando, sostanzialmente, di circa un anno, quanto poi affermato dalla "Grande Camera": e così, pur in presenza di una violazione del paradigma dell'honeste vivere concretizzatasi nel possesso di sostanza stupefacente in un caso e nel porto di un taglierino e nell'aver guidato senza patente nell'altro, assolvono l'imputato.

La terza, emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Cosenza Dott.ssa Giusy Ianni, pur analizzando la problematica del ne bis in idem sostanziale, afferma la responsabilità dell'imputato **anche** per il reato di cui all'art. 75 D.Lvo n. 159/11 in relazione alla violazione del paradigma dell'honeste vivere concretizzatasi nell'aver guidato senza patente - caso identico a quello sottoposto al vaglio del Dott. Alfredo Cosenza - e nel non essersi arrestato all'alt delle forze dell'ordine.

Chiaro appare come si sia legati, a fronte di una prescrizione assolutamente incerta ed indeterminata, all'ampia e incontrollabile discrezionalità del Giudice.

Ed allora l'invito non può che essere quello di sollevare la questione di legittimità costituzionalità nei termini prospettati, sostenere il principio del

“ne bis in idem sostanziale”, riaffermare, pur consapevoli dell’attuale contrasto tra stessi Giudici del medesimo Tribunale, la correttezza delle motivazioni sostenute, prima tra tutte, dalla Corte di Appello di Bari: sul punto, solo il 14 marzo u.s., la Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione Penale, ha promosso specifico giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale esattamente nei termini sopra esplicitati.

E’ facile immaginare la pioggia di analoghe ordinanze con cui, in sede di procedimenti di prevenzione, si inizierà a tempestare la Corte Costituzionale e che, proprio perché promosse in via incidentale, imporranno il naturale stallo dei relativi procedimenti.

Non così chiaro, di contro, appare l’esito dei processi attualmente pendenti per la violazione del diktat dell’art. 75 D.Lgs 159/11 ed a seguito dei quali vi è il concreto rischio – nella stragrande maggioranza dei casi già certezza – non solo di una palese disparità di trattamento a seconda della tesi a cui il Giudice, chiamato a decidere, aderirà di volta in volta, ma soprattutto di applicare sanzioni penali a fronte della violazione di precetti asseritamente generici e, con altissimo grado di probabilità, incostituzionali ab origine e sotto plurimi profili: si impone, pur non avendo certezza del risultato, la proposizione di specifiche questioni incidentali che, non avendo efficacia vincolante ex art. 2 c.p.p., rischiano, in concreto, di essere decise, ancora una volta, in modo differente.

Avv. Cristian Cristiano (responsabile)
Avv. Roberta Provenzano (coordinatore)
Avv. Francesco Cappuccio
Avv. Domenico Caputo
Avv. Andrea Onofrio
Avv. Riccardo Maria Panno
Dott. Giuseppe Carratelli
Dott. Paolo Pepe